Al Sig. Sindaco del COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA Via Matteotti, 39 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

PEC:

protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

1/1	a sottoscritto/ NICO CNOSANA
1	nato/a a VACDASNO
	il OS OS 1972 e residente in
	Via GIACOMO LEOPARM 13 CORNEDO VIC.
	Codice Fiscale CRSNCI7ZEOSLSS1A professioneOPENAIO
	In qualità di ,
	alla data del .23 09 2022
	per l'incarico di MUSICUSTA SPITACOLO COCCODMILI
	and the same of the Colorest C

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere,

 che sul proprio conto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Bassano del Grappa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;

(oppure, in alternativa)

	di essere titolare dei seguenti incarich finanziati da pubbliche amministrazi privato conferente): [?]						eri Mā
	?						
	?						
	?						
ē.	di assara informato che l'Amministr	razione	procederà e	lla nubb	licazione de	i presenti d	lati

 di essere informato che l'Amministrazione procederà alla pubblicazione dei presenti dati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Bassano del Grappa, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R., e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del D.Igs. 196/2003.

In fede.

Data 14/06/22

Firma Mico Ceo see

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta e trasmessa al Comune di Bassano del Grappa unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:

Informazioni tratte dal sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (www.sspal.it)

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

Il CdI è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.

Il CdI è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.

Il CdI è apparente (anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

Art. 2 co. 3:

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

Art. 3 co. 2

Il dipendente rispetta altresi' i principi di integrita', correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza, equita' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi

Art. 6

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il conluge o il convivente abbiano ancora

rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di

collaborazione:

se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di inferessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art.7

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 13 co. 3

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio (....)

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

(v. deliberazione ANAC n. 1064 del 13.11.2019, PNA 2019, Parte III, ¶ 1.4.2, pagg. 53-54)

La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sopra citato.

In particolare, l'art. 6 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate. L'art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

L'art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c.. Più nel dettaglio l'art. 7 dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti , associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza». Ciò vuol dire che, ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

Il d.P.R. n. 62/2013 prevede un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all'art. 14 rubricato "Contratti ed altri atti negaziali" che appare come una specificazione della previsione di carattere generale di cui all'art. 7 sopra citato. In particolare, il comma 2 dell'art. 14 dispone l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si "astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio". Sebbene la norma sembri configurare un'ipotesi di conflitto di interessi configurabile in via automatica, si ritiene opportuno che il dipendente comunichi la situazione di conflitto al dirigente/superiore gerarchico che decide sull'astensione in conformità a quanto previsto all'art. 7 del d.P.R. 62/2013. Si rammenta, peraltro, che uno specifico obbligo di informazione a carico del dipendente è previsto nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e assicurazione, per conto dell'amministrazione (art. 14, co. 3, del d.P.R. 62/2013).

ART. 1 co. 2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del D.lgs. 39/2013

Art. I co. 2 lett e)

Ai fini del presente decreto si intende:

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente

Art. 4

[?]

- A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
 - gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,

negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5

 Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Art. 9

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con
lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa
è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce
l'incarico.

Art. 10

- Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:
 - con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
 - con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.
- L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Art. 20

- All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
- Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
- Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
- Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA

NicoBoxers

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REG. UE 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Bassano del Grappa, con sede in via Matteotti, 39.

tel. 0424/519111, email: comune@comune.bassano.vi.it; pec: bassanodelgrappa.vi@certip-veneto.net. Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell'Area 2[^] "Servizi alla Persona" dott. Luca Brussato, tel. 0424/519814, email: l.brussato@comune.bassano.vi.it. Pec bassanodelgrappa.vi@certip-veneto.net.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati nominato con decreto del Sindaco prot. 56761 del 09.08.2018 è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 800893884 e.mail: dpo@boxxapps.com pec: boxxapps@legalmail.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento amministrativo volto realizzazione del contratto di cui la presente informativa è parte integrante. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO NATURA DEL CONFERIMENTO

I dati personali sono trattati dall'ente nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. Il trattamento è necessario per permettere l'espletamento del procedimento.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma necessario per consentire all'ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali e nel caso di specie di predisporre e gestire gli adempimenti necessari per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il diniego a fornire i dati personali non consentirà l'avvio del procedimento con impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA' DI RESPONSABILI O INCARICATI

I dati saranno trattati dal personale del Comune di Bassano del Grappa competente per la gestione del procedimento incluso il personale che si occupa di attività statistiche. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori esterni del Comune Bassano del Grappa ed i soggetti che forniscono servizi strumentali. Questi soggetti agiranno in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o in base specifici protocolli d'intesa a norma di legge che lo prevedano.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO

I dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l'ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Essi potranno essere conservati anche in forma aggregata per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR e 110 bis del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (artt. 12 – 23) e in particolare:

- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE);
- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
- diritto di reclamo ad un'autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). L'interessato può proporre il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE).

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Luogo e Data: CORNEDO UIC

In fede